

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA.

Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale.

Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 ore x 13 mesi.

Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio, fratello, sorella, genitore, suoceri: 3 giorni
- Proprio matrimonio: 3 giorni
- Nascita figlio: 3 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento militare: 1 giorno

Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Per i lavoratori, che hanno compiuto 55 anni, il termine di disdetta è di 4 mesi dal 2° al 9° anno di servizio, rispettivamente di 6 mesi dal 10° anno di servizio.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,125% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,71% del salario AVS e delle indennità (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- Pensionamento anticipato: 1% del salario AVS; **1.5% del salario AVS dal 1° luglio 2016**
- Contributo professionale: 1% del salario AVS per le ditte firmatarie del CCL




Il Sindacato.

Granito

Riassunto delle principali condizioni di lavoro (CCL aziendale) in Ticino dal

1° gennaio 2018



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2018

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
C	Lavoratore senza conoscenze professionali	CHF 25.45	CHF 4'413.00
B	Lavoratore con conoscenze professionali, ma senza certificato professionale, o che ha lavorato nel settore da 4 anni nella classe C. In caso di cambiamento di posto di lavoro, il lavoratore mantiene la classe B.	CHF 28.30	CHF 4'843.00
A	Lavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto esplicitamente dal datore di lavoro come qualificato. In caso di cambiamento di posto di lavoro, il lavoratore mantiene la classe A.	CHF 29.95	CHF 5'273.00
Q	Lavoratore diplomato, in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (AFC o attestato estero equipollente)	CHF 31.15	CHF 5'478.00
V	Lavoratore qualificato, che ha portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS, o che è stato nominato dal proprio datore di lavoro	CHF 33.10	CHF 5'822.00
Giovane lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio 	CHF 27.41 CHF 28.04	CHF 4'820.00 CHF 4'930.00
APPRENDISTA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel 1° anno di tirocinio ■ Nel 2° anno di tirocinio ■ Nel 3° anno di tirocinio ■ Nel 4° anno di tirocinio 		CHF 820.00 CHF 1'095.00 CHF 1'643.00 CHF 2'739.00

Adeguamenti salariali 2018

Non sono previsti adeguamenti salariali.

Orario di lavoro

Il totale delle ore di lavoro possibili (incluse le vacanze) è di 2'064 ore annuali.

Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro fa stato il calendario emanato dalla commissione paritetica cantonale (CPC) o quello aziendale ratificato dalla CPC.

Indennità festive infrasettimanali

3% del salario base.

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Flessibilità

Le ore flessibili servono a compensare le variazioni temporanee del carico di lavoro delle aziende oppure a consentire ai lavoratori di usare queste ore per delle brevi assenze per esigenze familiari o per il recupero dei ponti.

Le ore flessibili consentono di scostarsi in positivo e/o negativo dall'orario di lavoro comune previsto dal calendario stabilito ad inizio anno.

Regolamentazione

- Le ore flessibili non possono essere più di 20 al mese.
- Il saldo delle ore flessibili per ogni lavoratore non potrà mai superare le 80 ore o essere inferiore alle 40 ore negative.
- Alla fine dell'anno lavorativo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite a salario base e il saldo azzerato.
- Se a fine rapporto di lavoro il saldo delle ore flessibili è negativo, allora le stesse sono a carico del datore di lavoro.
- Con il conteggio del salario mensile sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili attuale.

Tredicesima mensilità

8,3% del salario lordo totale percepito nell'anno (salario base + indennità festivi + indennità vacanze) o una mensilità supplementare corrispondente a un salario medio mensile lordo per i salariati a mese.

Indennità di vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 10.6% del salario per i salariati a ora
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 13% per i salariati a ora

Indennità di vitto e di trasferta

- I lavoratori, che consumano abitualmente il pasto al loro domicilio o presso un ristorante, e che, pur lavorando entro un raggio di 8 chilometri di strada dalla sede dell'azienda, non possono rientrare alla loro abituale dimora o al loro abituale ristorante, hanno diritto ad un'indennità di CHF 15.00/giorno.
- Per i lavori da eseguirsi oltre gli 8 chilometri di strada dalla sede dell'azienda o dalla dimora del lavoratore, la cui distanza consente di rincasare la sera, va versata un'indennità di trasferta di CHF 15.00.
- Per l'uso dell'auto CHF 0.60/km; per l'uso della motocicletta CHF 0.30/km; per l'uso del ciclomotore CHF 0.20/km.

Indennità per intemperie

In caso di intemperie il lavoro viene interrotto. I lavoratori hanno diritto al 80% del salario per tutte le ore perse a causa di intemperie.

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 2° giorno di malattia. Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.